

DICHIARAZIONI

Nuovi principi contabili e riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali

di **Federica Furlani**

A decorrere da quest'anno il **quadro RV** del modello Redditi 2017 deve essere compilato anche per indicare la **differenza tra i dati di bilancio e quelli fiscali** che derivano dall'**adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC** pubblicati a fine 2016 a seguito delle modifiche introdotte al bilancio d'esercizio dal D.Lgs. 139/2015.

Come noto, tra le novità apportate è stata eliminata, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di capitalizzare nell'attivo dello stato patrimoniale **le spese di ricerca e di pubblicità**, che pertanto non sono più deducibili a quote costanti in cinque esercizi (l'[articolo 13 del D.L. 244/2016](#) ha infatti eliminato dall'[articolo 108 Tuir](#) tale previsione) ma sono **costi di esercizio** deducibili per competenza ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#).

Lo stesso [articolo 13](#) del "Decreto milleproroghe" ha inoltre previsto che le rettifiche contabili operate in sede di **prima applicazione** di questi **nuovi principi contabili** non assumono rilievo ai fini fiscali e quindi la **deduzione dei relativi costi continua ad essere effettuata secondo i criteri applicati negli anni precedenti**: i costi di ricerca e sviluppo ante 2016, non ancora interamente dedotti, continuano pertanto ad essere dedotti in base alla precedente disposizione fiscale (in quote costanti).

Ipotizziamo una spesa di pubblicità di € 40.000 sostenuta e capitalizzata nel 2015, che nel bilancio relativo a tale esercizio è stata ammortizzata per € 8.000, riportando il valore netto di € 32.000

Al 1° gennaio 2016, non potendo essere qualificata ai sensi dell'OIC 24 come spesa di impianto ed ampliamento, è stata eliminata dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e sono stati rilevati gli effetti sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016 negli **utili portati a nuovo**.

Di conseguenza nel 2016, così come negli anni successivi fino al 2019, non vi saranno quote di ammortamento imputate a bilancio, ma, poiché dette spese continuano a seguire il "vecchio" regime di deducibilità, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli **esercizi 2016-2019** sarà necessario rilevare l'ammortamento fiscale con una **variazione in diminuzione** per € 8.000/anno.

Tale variazione andrà rilevata nel quadro RF, **rigo RF43, colonna 3**, del modello Redditi SC

2017, le cui istruzioni prevedono l'indicazione dell'“importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio”.

Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico			
RF43	1	2	3
		,00	,00
			8.000 ,00

Inoltre, sarà necessario compilare il **quadro RV Sezione I per riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali**, avendo cura di indicare nella casella del quadro RV1, denominata "IAS / D.lgs. 139/2015" di **colonna 3**, il **codice 3**, dedicato ai soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali.

Nell'esempio prospettato, il **rigo RV1** sarà così compilato:

- in colonna 1 va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili;
- in colonna 4 va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili;
- le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate;
- in colonna 10 va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i nuovi principi contabili della voce di bilancio eliminata;
- nelle colonne 11 e 12 vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile;
- nella colonna 13 va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio		Cassa		IAS/D.lgs. 139/2015		Valore precedente	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		B.I.2 Costi di pubblicità				3		32.000	,00
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo			
		5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00				
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				
		10	11	12	13				
		32.000	,00	,00	8.000	,00	24.000	,00	

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >